



OGGETTO: PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PER L'ANNO 2024
(ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016) – DETERMINAZIONI

Sono presenti:

- BATTISTINI Carlo	Presidente
- BAGIONI Antonietta	Rappr. Servizi alle imprese
- CALLA' Gaetano	Rappr. Turismo
- CORSINI Alessandro	Rappr. Agricoltura
- FERRO Francesco	Rappr. Artigianato
- SASSI Guido	Rappr. Cooperazione
- VAGNINI Fabrizio	Rappr. Commercio
- VICI Luca	Rappr. Industria
- DI GIGLIO Raffaele	Presidente Collegio Revisori
- CASELLA Cristina	Componente Collegio Revisori
- RICCI Alessandro	Componente Collegio Revisori

Il Presidente,

- Ricordato che il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni è previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, al cui contenuto si rinvia;

- Evidenziato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo annuale vi sono sanzioni pecuniarie e sanzioni di natura diversa, tra cui quella secondo cui il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro sulla base dei criteri previsti dall'art. 2437 ter, comma 2, del codice civile;

- Evidenziato altresì che, in ordine ai contenuti e precetti previsti dal Legislatore, non vi sono particolari differenze tra quanto occorre fare quest'anno e quanto fatto in occasione dei precedenti piani di razionalizzazione di natura straordinaria (nell'anno 2017) e di natura ordinaria (negli anni dal 2018 ad oggi), dal momento che sia l'oggetto (analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni) che l'esito del piano (esito positivo per le partecipazioni detenibili ed esito negativo per le partecipazioni da razionalizzare) sono identici. Ciò significa che anche per il presente piano di revisione annuale i criteri da osservare sono gli stessi già adottati in passato e che pertanto ai sensi del Testo Unico (si veda l'art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni NON POSSONO, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi NON STRETTAMENTE NECESSARIE per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Fermo restando tale inderogabile principio generale, le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;



d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

– ovvero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del T. U., al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

– ovvero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del T.U. così come modificato dalla Legge 30/12/2023, n. 214, *"aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, [nonché] la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili".*

Ai fini di cui sopra, pertanto, è necessario rivedere le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 7, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, comma 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro (al riguardo si ricorda che la più bassa soglia di 500.000 euro era stata indicata dal decreto correttivo del Testo Unico – il D. Lgs. 16/06/2017, n. 100 - il quale aveva anche disposto - cfr. art. 17, c. 12-quinquies - che il primo triennio rilevante, e oramai consumato, era il 2017-2019. Quindi, decorso il periodo transitorio appena indicato, il presente piano di razionalizzazione deve tener conto, ai fini delle misure di razionalizzazione e già a partire dal triennio 2019-2021, dell'indicata soglia di fatturato non superiore a 1.000.000 di euro);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

- Rilevato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- Rilevato altresì che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, devono avere particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

- Richiamata la Deliberazione n. 49/2021/VSGO del 08/04/2021 (registrata al protocollo dell'Ente in data 14/04/2021 al n. 0017999) con la quale la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna



ha esaminato i piani di razionalizzazione già predisposti dal nostro Ente ed ha dato specifiche indicazioni, invitando l'Ente a tenerne conto in sede di predisposizioni del nuovo piano di razionalizzazione;

- Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato predisposto dall'ufficio competente e tiene conto dei criteri e prescrizioni provenienti dal sistema camerale, degli orientamenti della Corte dei conti, sezione di controllo, degli orientamenti del MEF e della giurisprudenza contabile ed amministrativa che si sono raccolti nel corso di questi anni;

- Visto il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni per l'anno 2024 redatto, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, dall'Unione nazionale delle Camere di Commercio, pervenuto in data 03/12/2024 e registrato al protocollo dell'Ente al n. 0062311;

- Evidenziato che di quanto sin qui narrato nonché dei criteri che governano la ricognizione e la razionalizzazione è dato ampio conto nel corposo documento, allegato A alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono contenute:

- le Linee guida che devono accompagnare la revisione ordinaria odierna,
- una Relazione generale che introduce alle schede delle singole Società e che dà conto delle azioni che sono state compiute in attuazione del piano di razionalizzazione redatto l'anno scorso;
- le Schede delle singole società partecipate, in via diretta ed in via indiretta, nelle quali sono dettagliatamente esposti i dati ed i valori di cui tenere conto, le decisioni assunte e le ragioni di base, anche di natura contabile, che le hanno determinate;
- una sintesi conclusiva.

Tutto ciò premesso, il Presidente, prima di esporre i contenuti del piano e di passare la parola ai singoli componenti, evidenzia:

a) che il processo di razionalizzazione dovrebbe poggiare sui seguenti criteri d'ordine generale:

- innanzitutto, sul principio ispiratore della coerenza con gli analoghi provvedimenti assunti;

- in secondo luogo, sul principio che razionalizzare non significa necessariamente (o comunque non solo) ridurre il numero delle partecipazioni. In verità, l'obiettivo principale è l'efficientamento della gestione delle società partecipate e quindi riduzione dei relativi costi (anche dal punto di vista, interno, della gestione);

- infine, sul principio che il piano di razionalizzazione dovrebbe essere elaborato nell'ottica di farne uno strumento di più efficace controllo degli organismi partecipati;

b) che, rinviando a quanto più diffusamente contenuto nel documento allegato A, egli pone l'attenzione sulle seguenti Società e sulle conseguenti azioni da assumere o già assunte.

1. In ordine alla partecipazione detenuta in Fiera di Forlì S.r.l.

La Fiera di Forlì, al di là dei numeri contabili che presentano un precario equilibrio, presenta evidenti problemi di carattere organizzativo e strutturale (i padiglioni, di proprietà del Comune, necessiterebbero di consistenti interventi di ristrutturazione straordinaria) che si riflettono sull'attività e sulla capacità di sviluppo di azioni di lungo respiro.

Questa Camera, in ottemperanza a quanto deciso nel precedente piano annuale di razionalizzazione (delibera di Giunta n. 97 del 15/12/2022), già con nota del 11.01.2023 aveva comunicato alla Società che la Giunta, pur disponibile a valutare ogni diversa opzione suggerita dagli altri Soci, aveva ritenuto che fosse necessario, quale misura di razionalizzazione, un processo di fusione/agggregazione con Cesena Fiera, già partecipata da IEG, al fine di poter conseguire l'obiettivo di un polo fieristico romagnolo, e che, ove tale misura non fosse conseguita (entro il primo semestre del 2023, come previsto nel piano, e successivamente, come deciso con delibera di Giunta n. 58 del 15/06/2023, entro il 31.12.2023) la Camera avrebbe esercitato il recesso ex lege, ritenendo la propria partecipazione non più indispensabile ai fini del conseguimento dei propri scopi istituzionali.

La misura, nonostante gli incontri tra il Presidente della Camera, la Società ed i Soci, nel corso del 2023 non è stata conseguita.

Successivamente, nel corso della riunione del 21/12/2023, la Giunta ha adottato decisioni circa il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni per l'anno 2024 e, relativamente alla società Fiera di Forlì, ha ritenuto di rinviare ogni decisione vista la difficile situazione amministrativa conseguente all'emergenza della grave alluvione



che ha interessato il territorio comunale e in attesa di coordinarsi con il Comune di Forlì e, quindi, la Holding Livia Tellus S.p.a., titolare delle quote detenute in Fiera di Forlì (con una percentuale del 33% del capitale sociale).

Il giorno 28/12/2023, con una e-mail indirizzate alla Camera, Livia Tellus ha fatto pervenire uno stralcio del piano di razionalizzazione adottato dall'amministrazione forlivese dal quale si evinceva che il Comune, in collaborazione con la Holding, avrebbe (come poi ha fatto) proposto ai soci, quale misura di razionalizzazione da attuarsi per la partecipata Fiera di Forlì, "la fusione/aggregazione con altre realtà fieristiche" e che se tale misura non fosse realizzata nel corso del 2024 si sarebbe proceduto alla dismissione della propria quota di partecipazione, detenuta per il tramite della più volte citata Livia Tellus S.p.a..

Si tratta della stessa misura di razionalizzazione che la Camera aveva già adottato nel corso del 2022.

La Giunta, quindi, alla luce della decisione assunta dall'Amministrazione comunale forlivese, ha ritenuto di non esercitare il diritto di recesso, per quanto previsto nel piano di razionalizzazione 2022, giacché a suo avviso, ed in coerenza con le linee strategiche adottate dalla Camera, l'obiettivo di un polo fieristico romagnolo, conseguibile con la fusione/aggregazione della Fiera di Forlì con la Fiera di Cesena, è risultava strategico e più importante della mera liquidazione della quota societaria detenuta in Fiera di Forlì.

La Giunta, quindi, ha confermato la misura di razionalizzazione già assunta lo scorso anno, ossia la fusione/aggregazione con Cesena Fiera, da attuarsi entro il 31.12.2024, rinviando l'esercizio del recesso ex lege all'esito della mancata attuazione entro quella data.

Alla data di stesura del presente piano, la misura non è stata realizzata e non c'è stata alcuna comunicazione da parte della Società verso la Camera che dia conto di cosa sia stato fatto in tale direzione, quali iniziative siano state prese.

In buona sostanza, il 2024 si chiuderà senza alcuna azione concreta che possa ricondursi alla indicata misura di miglioramento (fusione/aggregazione con altri poli fieristici).

La naturale conseguenza risulta, come già previsto nei precedenti piani 2023 e 2022, la formalizzazione della dismissione della propria partecipazione societaria, come espressamente comunicato alla società e ai soci con nota del 10.01.2024, registrata al protocollo dell'Ente al n. 978.

A ciò si aggiunge che la Società (che aveva chiuso il 2022 con una perdita di esercizio) anche nel corso del 2023 ha dimostrato di non avere le performances richieste dal Legislatore per una società a partecipazione pubblica, avendo registrato un utile d'esercizio pari ad € 28.061,00 e un valore di produzione pari ad € 575.429 (minore di quello registrato nel corso del 2022 pari ad € 863.130). Tale valore, sommato a quello degli anni precedenti, nel triennio va ben sotto la soglia minima (come media, si attesta ad € 860.348,66) richiesta dall'art. 20, comma 2, lett. d, del TUSPP e quindi è causa, di per sé, di un'azione di razionalizzazione, più esattamente della dismissione, atteso che le partecipazioni sotto il fatturato di 1.000.000 di euro non sono detenibili. Inoltre, ad oggi, non risulta pervenuta la convocazione dell'assemblea dei soci funzionale alla presentazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2025.

Per le indicate ragioni, il Presidente chiede alla Giunta di formalizzare, quale misura di razionalizzazione, il recesso ex lege da Fiera di Forlì, dismettendo la partecipazione detenuta.

2. In ordine alla partecipazione detenuta in Rimini Congressi S.r.l.

La Società detiene la partecipazione di controllo di Italian Exhibition Group S.p.A., dal 2019 Società quotata in borsa, e assicura da una parte una gestione del settore fieristico-congressuale coerente con le finalità istituzionali della Camera di Commercio (e degli enti soci) e, dall'altra, che gli eventi (manifestazioni, fiere, ecc.) avvengano sul territorio di competenza. In tal modo, la Società riesce a garantire, annualmente, centinaia di migliaia di partecipanti, con considerevoli ricadute economiche sul territorio.

La Società è sempre stata in utile per effetto dei dividendi percepiti dalla propria partecipata I.E.G. S.p.a. ed ha avuto storicamente un'ottima situazione finanziaria che ha consentito il regolare ammortamento dei contratti di mutuo sottoscritti per gli interventi strutturali compiuti. Purtroppo, la pandemia Covid-19 ha determinato un eccezionale quanto prolungato momento di difficoltà per l'economia nazionale e per il settore fieristico-congressuale in particolare. Ciò, di riflesso, ha determinato perdite di esercizio, atteso che gli utili ordinariamente percepiti dalla partecipata I.E.G. S.p.a. sono mancati. Il blocco delle attività fieristico-congressuali e la successiva



lenta ripresa ha condizionato negativamente i risultati economici, solo parzialmente contenuti dai contributi a fondo perduto che lo Stato ha elargito a I.E.G. S.p.a.. Ne è derivato che gli esercizi 2022, 2021 e 2020 si sono chiusi con consistenti perdite d'esercizio, come riportato nella relativa scheda.

Nondimeno, al riguardo va osservato che, ai fini delle decisioni assunte nei precedenti piani, occorre tenere conto dell'emergenza Covid-19 e in particolare dell'art. 16-sexies, comma 3, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che recita, esplicitamente: *"3. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate."*

In base a quanto sopra indicato, quindi, i risultati di esercizio di Rimini Congressi riferiti agli anni 2020, 2021 e 2022 non sono da ritenersi significativi. Anche il 2023, per le ragioni indicate, si è chiuso con una perdita di esercizio, pari ad € -2.341.691. Nondimeno, la criticità della situazione pare essere stata superata.

È vero infatti che già dal 2024 la Società ha ricominciato a percepire utili dalla partecipata I.E.G. (che ha registrato performances migliori rispetto al periodo pre-covid) e che, tenuto conto dei documenti presentati e approvati dai soci nel corso dell'assemblea ordinaria del 25/11 u.s., il Preconsuntivo 2024 di Rimini Congressi S.r.l. prevede un utile di € 257.504, un patrimonio netto di € 120.614.561 e un valore della produzione di € 1.795.191, mentre il Bilancio di previsione 2025 prevede un utile di esercizio pari a € 578.558, un Patrimonio Netto pari a € 121.113.119 e Valore della produzione pari ad € 1.819.398.

Infine, va evidenziato che I.E.G. S.p.a. (controllata da Rimini Congressi) ha redatto un nuovo "piano industriale 2023-2028" (approvato dal c.d.a. di I.E.G., in data 25/01/2024, in sostituzione del precedente "piano industriale 2022-2027") e, proprio tenuto conto degli ottimi risultati economici raggiunti, ha previsto ingenti investimenti futuri senza più il ricorso ai soci (come ipotizzato nel precedente piano industriale) ma mediante sostenibile autofinanziamento.

Lasciando da parte i dati contabili, il Presidente ricorda che per Rimini Congressi la Camera ha ricevuto rilievi da parte della Corte dei conti e rilievi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e che da questi ultimi sono scaturiti contenziosi (alcuni ancora in corso).

Quanto ai rilievi della Corte contenuti nella deliberazione n. 49/2021 va osservato quanto segue.

- Circa la necessità di formalizzare accordi tra i soci, si evidenzia che tra essi non esistono accordi e le indicazioni di indirizzo all'amministratore vengono determinate in Assemblea dei soci secondo le norme del codice civile. Essendo la questione del controllo congiunto *sub judice*, la Camera di Commercio, impregiudicata ogni ulteriore decisione e pur tenendo in grande considerazione le riflessioni della Corte, ritiene necessario attendere che al riguardo si formulino pronunciati coerenti e chiari. Non va scordato infatti che vi sono tre sentenze del Tar Bologna (impugnate dinanzi al Consiglio di Stato) favorevoli alla posizione della Camera di Commercio della Romagna ed una sentenza del Consiglio di Stato la n. 3880/2023 (non passata in giudicato, in quanto impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione) che accoglie una nozione ampia di controllo congiunto. Questa sentenza, tuttavia, è stata sconfessata dalla sentenza del Tar Emilia-Romagna, sede di Bologna, n. 434 del luglio 2023 (resa proprio in un giudizio in cui la Camera è parte processuale). Ne deriva che la Camera può, al momento, disattendere la precedente sentenza del Consiglio di Stato, anche in virtù del principio espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8305 del 9 aprile 2014) secondo cui ove si formino sulla medesima questione più giudicati contrastanti deve considerarsi prevalente l'ultimo in ordine temporale. Non solo, le pronunce della stessa magistratura contabile (e ci si riferisce alle sentenze n. 16/2019/EL del 22 maggio 2019 e n. 25/2019/EL del 5 giugno 2019, rispettivamente della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale e della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione) propendono per un concetto di controllo congiunto più stringente rispetto a quello indicato nella citata sentenza 3880/2023 che induce ad affermare che Rimini



Congressi non sia una società a controllo congiunto, bensì una società a partecipazione pubblica, con quel che ne segue.

- In ordine al presupposto di cui dall'art. 20, comma 2, lett. d, si evidenzia che in ciascuno degli anni 2021-2022-2023 si è superato la soglia del milione di euro quale fatturato. Non solo, va anche considerato che relativamente al concetto di "fatturato medio annuo dell'ultimo triennio", da prendere in considerazione per la verifica imposta dal citato art. 20, comma 2, lettera "d", le "Linee guida MEF - Corte dei Conti" hanno chiarito che il fatturato da prendere in considerazione è:

- per le sole società che svolgono attività di "assunzione di partecipazione in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (holding)" (è il caso di "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5", "C15", "C16", "C17bis" e "D18 lettera a" del "conto economico" (ex art. 2425 c.c.) del "bilancio individuale", con conseguente inclusione, in tale aggregato, del ricavo tipico delle holding, ovvero dei "dividendi", come detto allocati nella voce "C15" del relativo "conto economico";

- per tutte le altre società (diverse dalle holding) la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del "bilancio individuale" (ovvero "di esercizio").

Alla luce di quanto detto, Rimini Congressi S.r.l. supera ampiamente il rilievo della Corte.

- In ordine al presupposto previsto dall'art. 20, comma 2, lett. b, (dipendenti 0, amministratori 1) va considerata la peculiarità della Società, che, prima della fusione con Palazzo dei congressi, di fatto non aveva alcun valore di produzione perché non aveva necessità di svolgere alcuna attività e quindi di assumere personale, limitandosi a detenere le partecipazioni in I.E.G. S.p.a e Società del Palazzo dei Congressi S.p.a., controllate da Rimini Congressi.

Il rilievo della Corte è comunque fondato e la questione è già all'attenzione dei soci. Nondimeno, va segnalato che ad avviso della stessa magistratura contabile, esattamente Corte dei conti, Sezione Valle d'Aosta, deliberazione n. 23/2023) una situazione di assenza di dipendenti non costituisce per forza una condizione di inefficienza dell'organismo societario e potrebbe rappresentare, comunque, nel rispetto di altre condizioni, una scelta strategica della partecipata.

Nel caso di Rimini Congressi, per le caratteristiche della Società e per le ragioni evidenziate, non si ravvisa la necessità di interventi di razionalizzazione, men che meno di dismissioni o liquidazione volontaria, che potrebbero risultare operazioni ampiamente dannose per il patrimonio societario e, conseguentemente, per il patrimonio camerale. Anzi, interesse della Camera è quello di sostenere la Società che appare assolutamente strategica per il territorio, tanto è vero che recentemente ha acconsentito e approvato, come si ricorderà, un aumento di capitale sociale (delibera n. 71 del 22/09/2022, inviata alla Corte dei conti in data 21/10/2022) finalizzato al pieno rilancio della Società.

Quanto ai rilievi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (la quale ritiene: 1. che Rimini Congressi sia società a controllo congiunto e, quindi, che I.E.G. sia partecipazione indiretta della Camera da inserire nel piano di razionalizzazione; 2. che I.E.G., in quanto partecipata indirettamente da una P.A. non possa svolgere attività di allestimenti stand, neppure in via indiretta, poiché non coerente con le finalità istituzionali dell'Ente; 3. che Rimini Congressi debba conseguentemente apportare modifiche al proprio statuto), il Presidente ricorda che il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza n. 4030/2024 del 23/04/2024, pubblicata il 03/05/2024, in accoglimento dei rilievi evidenziati dalla difesa della Camera **ha dichiarato improcedibili i ricorsi dell'AGCM sin dal primo grado per sopravvenuta carenza di interesse**. Tale sentenza è stata confermata con la successiva sentenza n. 8684/2024 del 30/10/2024, pubblicata il 31/10/2024, con la quale la medesima sezione del Consiglio di Stato (in un ricorso che vedeva quale parte il Comune di Rimini avverso l'AGCM e, quel controinteressato, FEDERLEGNO) ha dichiarato il ricordo dell'Autorità inammissibile. Non solo, il CdS ha rigettato la richiesta dell'intervenuta Federlegno di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7 del TUSPP come novellato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, in riferimento agli artt. 3, 41, 111, 117 e 118 della Costituzione, dal momento che tale questione non ha superato il vaglio della rilevanza.



In sintesi, preso atto che alcune questioni sono state superate in via legislativa con le modifiche intervenute sull'articolo 4, comma 7, del TUSPP, e preso atto delle pronunce sin qui registrate il Presidente ritiene doveroso che la Camera debba attendere l'esito definitivo di tutti i giudizi avviati onde assumere ogni opportuna e necessaria decisione in ordine alle rimanenti questioni (ancora sub iudice).

Esaurito il riferimento, il Presidente invita la Giunta a volersi esprimere al riguardo.

Dopo ampia ed approfondita discussione,

LA GIUNTA

- Udite le considerazioni in premessa e il dibattito che ne è seguito;
- Visto il vigente Statuto della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;
- Richiamata la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, e ss.mm.ii., in particolare l’art. 2, comma 4, che prevede che *“per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”*;
- Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (c.d. Legge di stabilità 2008), in particolare l’art. 3, commi 27-29, che fa obbligo anche alle Camere di commercio di non costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di non assumere, o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- Esaminata la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (c.d. Legge di stabilità 2014), in particolare l’art. 1, comma 569, che ha fissato al 31 dicembre 2014 il termine per procedere agli adempimenti di cui alla legge 244/2007, art. 3, commi 27-29;
- Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (legge di stabilità 2015), in particolare i commi dal 611 al 616, concernenti ulteriori norme per la razionalizzazione entro il 31.12.2015 delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche;
- Visto l’art. 16-sexies, comma 3, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215,
- Preso atto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- Preso altresì atto delle modifiche apportate all’art. 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dalla Legge 30/12/2023, n. 214, c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza;
- Preso ancora atto che il Ministero delle imprese e del made in Italy con decreto del 13/10/2024, comunicato in G.U. n. 240 del 12/10/2024, ha adottato le Linee Guida poste a condizione sospensiva della citata modifica normativa e che pertanto la nuova formulazione dell’articolo 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016 è divenuta pienamente efficace;
- Visto il quadro delle attribuzioni di funzioni alle Camere di commercio delineato dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
- Ricordata la deliberazione n. 44/2018/VSGO della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia - Romagna assunta nella seduta del 27 febbraio 2018;
- Vista e esaminata la deliberazione n. 49/2021/VSGO del 08/04/2021 (registrata al protocollo dell’Ente in data 14/04/2021 al n. 0017999) della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia - Romagna;
- Richiamate le linee Guida del Mef Dipartimento del Tesoro del 23 novembre 2018;
- Richiamate le linee Guida del Mef Dipartimento del Tesoro del 21 novembre 2019;



- Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 del 09/02/2023 e la conseguente delibera di Giunta n. 46 del 23 maggio 2023;
- Richiamata la sentenza del Tar Emilia-Romagna, sezione di Bologna, n. 434/2023 del 24/05/2023;
- Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4030/2024 del 23/04/2024 in cui è parte la Camera di commercio della Romagna;
- Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 8684/2024 del 30/10/2024, pubblicata il 31/10/2024, in cui è parte il Comune di Rimini;
- Visto il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni per l'anno 2024 redatto, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, dall'Unione nazionale delle Camere di Commercio, pervenuto in data 03/12/2024 e registrato al protocollo dell'Ente al n. 0062311;
- Richiamati i precedenti piani di revisione ordinaria adottati dalla nostra Camera di commercio;
- Visto ed esaminato il documento allegato A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale e condivisi in toto i contenuti;
- Esaminate le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, come rappresentate e descritte nel predetto allegato A;
- All'unanimità dei voti, espressi in forma palese, e verificata la manifestazione di volontà dei membri presenti a distanza;

DELIBERA

- 1) di approvare il documento allegato A alla presente delibera, a farne parte integrante e sostanziale, contenente il *“Piano di revisione ordinaria delle società partecipate dalla Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 - anno 2024”* e, per l'effetto, di adottare le seguenti decisioni:
 - a) dismettere la partecipazione detenuta in Fiera di Forlì S.r.l. in quanto ritenuta non più indispensabile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente (non avendo realizzato la condizione, posta nei piani precedenti, di aggregazione/fusione con altri enti fieristici) e perché rientrante nella condizione di cui all'articolo 20, comma 2, lett. d, del TUSPP (fatturato medio, nel triennio, inferiore a 1.000.000 euro);
 - b) mantenere la partecipazione detenuta in Rimini Congressi S.r.l., atteso che si tratta di società strategica per il territorio romagnolo e in virtù delle recenti decisioni del legislatore, senza azioni di razionalizzazione o miglioramento;
 - c) mantenere, per le considerazioni di diritto in premessa esposte e per le ragioni declinate in corrispondenza della rispettiva scheda, tutte le restanti le partecipazioni detenute e ricapitolate nella sezione *“Mantenimento”* del Piano di revisione ordinaria, allegato A alla presente deliberazione, in quanto considerate indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in virtù delle rafforzate attribuzioni, funzioni e competenze delle Camere di commercio a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 219/2016 e rese *“ammissibili”*, in base alle prescrizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e dalla Legge 30/12/2023, n. 214;
- 2) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere, attraverso i competenti uffici, alla pubblicazione del Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni (allegato A) sul sito camerale nella sezione *“Amministrazione trasparente”*;
- 3) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla comunicazione dell'esito della ricognizione effettuata al MEF attraverso l'applicativo *“Partecipazioni”* del *“Portale Tesoro”* con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche;
- 4) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni (allegato A) al Ministero delle imprese e del made in Italy, alla competente Corte dei Conti e, in via di cortesia istituzionale, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- 5) di rendere immediatamente esecutiva, per ragioni d'urgenza e necessità, la presente deliberazione.



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Responsabile del procedimento istruttorio: Avv. Adriano Rizzello
S.1 - Affari legali/AR

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Albonetti
documento firmato digitalmente